



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **692**

Prot. n. /mm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articoli 22 e 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate". Circolazione con mezzi meccanici su tracciati alpini ed altri sentieri di montagna e modalità per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike.

Il giorno **27 Aprile 2015** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) prevede il divieto di circolazione con mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale.

La legge, fino alla recente modifica infra indicata, giustificava il divieto esclusivamente "in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione".

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2083 del 30 settembre 2005 sono stati stabiliti i casi di divieto di circolazione, successivamente confermati con deliberazione n. 1235 del 16 maggio 2008. La normativa riguarda in particolare la circolazione con la mountain bike e prevede il divieto sui sentieri di montagna aventi pendenze superiori al 20% e larghezze mediamente inferiori all'ingombro trasversale della bicicletta sul terreno. A tal fine, il Comune territorialmente competente o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 1993, ad esporre una specifica segnaletica di divieto nel caso rilevino accessi non autorizzati.

L'attuale disciplina delinea, di fatto, un divieto generalizzato, considerate le pendenze e le larghezze dei sentieri in Trentino.

E' noto che l'uso della bicicletta è stato in questi anni ed è tuttora in forte crescita, rappresentando uno dei segmenti di domanda turistica in maggiore espansione con una forte valenza economica, anche strategica, per l'immagine turistica del Trentino sempre più legata alla vacanza attiva nella natura.

L'esperienza ormai quasi decennale di applicazione di questa normativa ne ha dimostrato la debolezza, sia in termini di controllo del fenomeno, sia in termini di esercizio dello specifico regime sanzionatorio. Di fatto, per fronteggiare un fenomeno dagli impatti tutto sommato limitati nell'intensità e concentrati per quanto concerne la localizzazione, si è imposta una disciplina dimostratasi inidonea a contrastare i rischi nelle aree problematiche, al prezzo di riflessi mediatici negativi per la valorizzazione turistica del territorio, soprattutto presso i mercati mittel- e nord-europei.

Su richiesta della SAT, anche a seguito del partecipato convegno dalla stessa organizzato sul tema nel 2010 e del Congresso annuale svoltosi a Ledro nel 2011, è stato attivato nel corso del 2012, presso il Servizio Turismo, un tavolo di lavoro attorno al quale si sono potute confrontare tutte le principali categorie di portatori di interesse (la SAT stessa, i soggetti del marketing territoriale, la Federazione ciclistica italiana, l'ANEF, oltre che i competenti servizi provinciali). Il tavolo ha prodotto, quale tesi finale, la proposta di una modifica normativa, concretizzatasi sul piano legislativo negli articoli 27, 30 e 31 della legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22.

Prescindendo, in questa sede, dall'articolo 27, che ha integrato la legge provinciale sugli impianti a fune e le piste da sci con la disciplina della realizzazione

dei bike park, gli altri due articoli hanno modificato proprio la disciplina in materia di utilizzo dei sentieri con la mountain bike.

L'articolo 30 della legge provinciale n. 22 di data 31 ottobre 2012 è intervenuto integrando l'art. 22 della l.p. 8/93 per specificare che la finalità del divieto di circolazione è rappresentato oltre che dalla tutela ambientale, anche dall'“eventuale rischio per il transito a piedi”.

Con l'art. 31, che ha introdotto l'art. 22 bis della L.p. 8/93, è stata poi istituita la Rete provinciale dei percorsi in mountain bike, costituita da strade e piste ciclabili, tracciati alpini ed altri sentieri di montagna tra loro collegati.

Da ultimo l'articolo 40 della l.p. 22 aprile 2014 n. 1 (Legge finanziaria 2014) ha modificato l'articolo 22 bis prevedendo che tali percorsi siano individuati ai soli fini ricognitivi dalla struttura provinciale competente in materia di turismo. Inoltre l'articolo 41 della medesima legge è intervenuto sull'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 prevedendo che la struttura provinciale competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale possa provvedere alla realizzazione dei tratti di collegamento mancanti nonché alla cura ed al mantenimento della rete provinciale dei percorsi di mountain bike.

L'istituzione della Rete provinciale dei percorsi in *mountain bike*, che verrà accompagnata da una forte campagna promozionale, ha lo scopo di valorizzare ulteriormente il territorio trentino verso i target di domanda interessati alla fruizione sportiva e ciclo-turistica. Di conseguenza, la frequentazione in *mountain bike* dei sentieri alpini non compresi nella rete, sebbene possibile, non verrà promossa né incentivata.

Per quanto sopra esposto si ritiene che con l'implementazione della Rete provinciale dei percorsi in *mountain bike* la maggior parte dei flussi dei *bikers* sarà indirizzata su tali percorsi circoscrivendo in questo modo sia il problema dell'impatto ambientale, sia quello della sicurezza per gli altri utilizzatori della montagna. Si può quindi immaginare che la quota dei ciclisti che utilizzerà sentieri e tracciati collocati al di fuori della Rete provinciale rappresenterà una ristretta minoranza.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte nonché delle modifiche introdotte nella disciplina di settore, si ritiene opportuno provvedere a definire le procedure per l'individuazione della rete provinciale dei percorsi in *mountain bike* nonché i casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna

Si ritiene inoltre opportuno dettare delle disposizioni di prima applicazione delle procedure sopra indicate.

Tale disciplina è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione,

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto l'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.;
- visto l'articolo 31 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20;
- visti gli articoli 30 e 31 della legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22;
- visti gli articoli 40 e 41 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1133 del 24 maggio 2002;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1235 del 16 maggio 2008;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di stabilire che all'individuazione, ai soli fini ricognitivi, della rete provinciale dei percorsi in mountain bike con l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 2 comma 3 della l.p. 8/93 provveda il dirigente del servizio competente in materia di turismo, nel rispetto delle disposizioni procedurali contenute nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di stabilire che all'individuazione, ai sensi dell'art. 22 della l.p. 8/93, dei divieti di circolazione delle biciclette sui tracciati alpini e sui sentieri di montagna e delle modalità di comunicazione degli stessi divieti con l'apposizione di idonea segnaletica provveda il dirigente del servizio competente in materia di turismo sulla base dei criteri e nel rispetto delle disposizioni procedurali contenute nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la nuova disciplina di individuazione dei divieti di cui al punto 2. trovi applicazione – con riferimento a ciascuno degli ambiti territoriali di cui agli articoli 8 e 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica – a decorrere dalla data di adozione della determinazione prevista nella Sezione I lettera A) dell'allegato parte integrante sopra citato e che fino a tale data continuino ad applicarsi le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale n. 1235 del 16 maggio 2008;
4. di stabilire che il segnale di divieto di circolazione di cui al punto 2. sia quello già definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1133 del 24 maggio 2002, che può risultare riprodotto anche in scala ridotta del 50% rispetto alle misure definite nella citata deliberazione, nel rispetto delle medesime proporzioni;
5. di demandare ad una successiva determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo l'individuazione nel dettaglio della segnaletica

dedicata alla rete provinciale dei percorsi in mountain bike acquisito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

SD